Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 25 Data 21.12.2023

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE. PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2022. ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati in sessione di prima convocazione, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
1	BAGNASCO PIERPAOLO	Presente	7	REBUFFO ROBERTO	Presente
2	CASONATO FLAVIO	Presente	8	MONTESSORO ALESSIA	Presente
3	RODRIGO DANIELA	Presente	9	SPROCATO BARBARA	Presente
4	MERLASSINO LUIGI	Presente	10	LASAGNA CAMILLA	Assente
5	ZERBINATI ENRICO	Assente	11	MORANDO MATTEO	Presente
6	GATTI MARCO	Presente			

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri Zerbinati Enrico e Lasagna Camilla Presiede il Sig. BAGNASCO PIERPAOLO, nella sua qualità di presidente.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Roberta Nobile, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 9 consiglieri su n.11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

CONSIDERATO che, in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del citato TUSP, entro il 31 dicembre 2022 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica e che gli atti adottati nel corso del 2021 devono essere comunicati al MEF esclusivamente tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 20, i piani di riassetto o razionalizzazione sono da adottarsi laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

CONSIDERATO che, questo Comune ha proceduto, con deliberazione consiliare 29 dicembre 2022, n.18, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO che le disposizioni del T.U.S.P. hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

VISTO che le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermi restando i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del T.U.S.P., a mente del successivo comma 2, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoelencate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RILEVATO pure, al fine di tratteggiare le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, che il comma 3 sempre dell'articolo 4 del T.U.S.P., stabilisce che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate di quest'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute da quest'Ente;

PRESO ATTO del parere favorevole ex articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2022 dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Stazzano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'articolo 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 come risulta dall'allegato alla presente deliberazione.
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Stazzano;
- 3) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del T.U.S.P., autorizzando gli uffici preposti a trasferire i dati contenuti nell'allegata ricognizione secondo la modulistica richiesta da MEF e Corte dei Conti.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente F.to Bagnasco Pierpaolo Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Roberta Nobile

PARERI EX ARTICOLI 49 E 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 21.12.2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE. PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2022. ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto , in qualità di Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto esprime:

■ parere FAVOREVOLE

Stazzano, lì 21.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Roberta

NobileRoberta Nobile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Stazzano, in ordine alla regolarità contabile del presente atto esprime:

parere FAVOREVOLE

Stazzano, lì 21.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Francesca Gay

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data, 01.03.2024

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Roberta Nobile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il 12.03.2024 ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 16.03.2024

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Roberta Nobile

E' copia conforme all'originale. Data, 01.03.2024

> IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Roberta Nobile